

LEGGI PENALI TRA REGOLE E PRASSI

Collana diretta da Adolfo Scalfati e Mariavaleria del Tufo

LE IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE NEL PROCESSO PENALE

a cura di

Paola Corvi



G. Giappichelli Editore – Torino



lamia Libreria

LEGGI PENALI TRA REGOLE E PRASSI

Collana diretta da Adolfo Scalfati e Mariavaleria del Tufo

3



LE IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE NEL PROCESSO PENALE

a cura di
Paola Corvi



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2016 – LINEA PROFESSIONALE - TORINO
G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-7524-360-9

Stampa: Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. - Trofarello (To)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

	<i>pag.</i>
6. e) Le sentenze di annullamento con rinvio	166
7. I provvedimenti "confermativi" del giudicato di condanna	171
8. Gli ulteriori provvedimenti "collegati" al giudicato di condanna	174
9. Provvedimenti non ricorribili e problemi di costituzionalità	176

ASPETTI PROCEDIMENTALI DEL RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE

di *Caterina Scaccianoce*

1. Un unico ricorso dai tratti "biformi"	179
2. Il diritto a impugnare i provvedimenti della Corte di cassazione: legittimazione, forma e termini	184
3. Il vaglio preliminare di ammissibilità	190
4. L'udienza in camera di consiglio e i provvedimenti conclusivi	193
5. Le prospettive di riforma	194

Parte Terza

LA RESCISSIONE DEL GIUDICATO

I PRESUPPOSTI DELLA RESCISSIONE DEL GIUDICATO

di *Gabriella Di Paolo*

1. La rescissione del giudicato nel quadro della riforma del giudizio in contumacia	201
2. Gli antecedenti storici: la garanzia della restituzione nel termine per impugnare tra sollecitazioni internazionali e riforme interne	206
3. I presupposti applicativi dell'art. 625 <i>ter</i> : l'esistenza di una sentenza di condanna o dispositiva di una misura di sicurezza emessa all'esito in un processo celebrato in assenza dell'imputato	212
4. (<i>Segue</i>): Il carattere irrevocabile della sentenza	218
5. (<i>Segue</i>): La mancata incolpevole conoscenza della celebrazione del processo	221

LA RESCISSIONE DEL GIUDICATO: DINAMICHE PROCESSUALI

di *Lucio Camaldo*

1. Considerazioni introduttive: la normativa laconica e il <i>leading case</i> delle Sezioni unite	229
2. I soggetti legittimati a richiedere l'applicazione del rimedio	232
3. Le modalità di presentazione della richiesta di rescissione: il luogo di deposito e il termine perentorio	234
4. L'inversione dell' <i>onus probandi</i> : un ritorno al passato	237
5. Il <i>modus decidendi</i> della Corte di cassazione e la sospensione provvisoria dell'esecuzione della sentenza	239
6. I possibili epiloghi del procedimento. In particolare, la dichiarazione di inammissibilità e gli effetti della decisione di accoglimento	242
7. La decisione di rigetto e l'eventuale riproposizione dell'istanza	245
8. L'attribuzione funzionale del giudizio alla Corte di cassazione: problemi e prospettive di riforma	246

GLI EFFETTI DELL'ACCOGLIMENTO DELLA
RICHIESTA DI RESCISSIONEdi *Giuseppe Biscardi*

1. Provvedimenti implicitamente conseguenti alla revoca	251
2. Rimedio straordinario e prescrizione	253
3. Trasmissione degli atti: individuazione del giudice del giudizio rescissorio	255
4. La sorte delle prove formate nel processo <i>in absentia</i>	256
5. Svolgimento del giudizio rescissorio	259
6. (<i>Segue</i>): diritto alla prova	260
7. (<i>Segue</i>): impugnazioni	264

ASPETTI INTERTEMPORALI

di *Giuseppe Biscardi*

1. Rimedio straordinario e <i>tempus regit actum</i>	265
2. Sopravvenienza della disciplina transitoria	267
3. Gli approdi normativi e giurisprudenziali: valutazioni critiche	269

idizio rescis-
condizioni la
osito, esplica
nel corso del
irrimediabile
rocesso.

so sia inibito
ata a norma
o *in peius*¹⁰¹.
parte civile,
issa¹⁰².

misura di si-
dell'imputa-
concernente
: dell'appello
za, non sarà
issa.

non sorgono
ovendosi ap-
mulate. Non
izio rescisso-
straordinari
¹⁰⁶.

bile in astratto

il primo grado
spetto a quello

a non consista
evisti per i capi

ione del giudi-
HETTI-M. CAS-

ASPETTI INTERTEMPORALI

di Giuseppe Biscardi

SOMMARIO: 1. Rimedio straordinario e *tempus regit actum*. – 2. Sopravvenienza della disciplina transitoria. – 3. Gli approdi normativi e giurisprudenziali: valutazioni critiche.

1. Rimedio straordinario e *tempus regit actum*

Si pongono questioni di diritto intertemporale ogniqualvolta alla successione di norme processuali non si accompagni un'apposita disciplina transitoria¹. Come noto, il criterio da adottare è quello del *tempus regit actum* (art. 11 prel.). Tuttavia, l'apparente semplicità di tale criterio non è sempre in grado di dipanare i numerosi e complessi problemi che si pongono per l'interprete. Sebbene i due corollari del principio in discorso siano, da un lato, la non retroattività della modifica normativa; e dall'altro, l'immediata applicabilità di quest'ultima², non sempre è agevole individuare l'*actus* cui ancorare l'applicabilità della nuova disciplina. In particolare, dubbi rilevanti sorgono nelle ipotesi in cui lo *ius superveniens* entri in vigore mentre un procedimento³ è *in itinere*, e nelle ipotesi in cui l'atto, pur perfezionatosi, continui a produrre effetti che perdurano nel tempo in cui la legge processuale muta⁴. E, per inciso, sem-

¹ Cfr. P. SILVESTRI (a cura di), *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, in *Ufficio del Massimario della Cassazione Penale, Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, Roma, 5 maggio 2014, www.camerapenaletrento.it, p. 60.

² Cfr. P. SILVESTRI, *Successione di norme processuali penali e nuovo processo in assenza dell'imputato*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 573.

³ Ad esempio, di natura cautelare.

⁴ Cfr. Cass., Sez. II, 27 maggio 2014, n. 23882, in www.dirittoegiustizia.it. In generale sul tema, per un'impostazione di ampio respiro, v. O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, Giuffrè, Milano, 2000, *passim*.

bra essere proprio quest'ultimo il caso della contumacia, come noto abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67⁵.

In proposito, preso atto dell'ineludibile complessità di tali aspetti, si è giunti a suggerire il ripudio di concezioni atomistiche dell'atto processuale, in favore di una visione complessiva, che tenga conto anche degli assetti valoriali emergenti dal raffronto tra le discipline⁶. A prescindere dalla nobiltà delle intenzioni, si tratta di impostazione per alcuni aspetti generica⁷, e per altri nebulosa, che pertanto non pare idonea ad assumere caratteristiche del tutto dirimenti⁸.

In ogni caso, nella fattispecie qui in esame il quadro non sembra presentare caratteristiche di spiccata problematicità. Atteso che, in base ad un radicato orientamento giurisprudenziale⁹, quando lo *ius superveniens* incide sul regime o sulla configurazione delle impugnazioni, l'*actus* il cui compimento impone l'applicazione della nuova disciplina deve essere individuato nel provvedimento da impugnare. Ciò posto, in base al diritto intertemporale sarebbero state assoggettabili a richiesta di rescissione le sentenze di condanna¹⁰ il cui dispositivo è stato letto¹¹ a partire dal 17 maggio 2014, data di entrata in vigore della legge n. 67/2014.

Tuttavia, un tempestivo ed autorevole intervento giurisprudenziale¹² si è indirizzato nel senso che l'impugnazione straordinaria in discorso può essere proposta solo nei casi in cui l'intero processo si sia svolto in assenza dell'imputato. Intendendo quest'ultima come *status* disciplinato dall'art. 420 *bis* c.p.p., e non come il dato fattuale della mancata comparizione¹³. È pertanto ipotizza-

⁵ Cfr. M. BONETTI, *L'incidenza della riforma sui procedimenti in corso*, in D. VIGONI (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 277 ss.; Cass., Sez. II, 27 maggio 2014, n. 23882, cit.

⁶ Cass., Sez. Un., 31 marzo 2011, n. 27919, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2011, p. 522.

⁷ Cfr. M. BONETTI, *L'incidenza*, cit., p. 277.

⁸ Si rammenta che Cass., Sez. Un., 31 marzo 2011, n. 27919, cit., si è occupata specificamente del rapporto tra successione di norme processuali e procedimento cautelare personale. In argomento, ed in ultimo, v. Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 44895, in *www.cortedicassazione.it*.

⁹ Cfr. Cass., Sez. Un., 29 marzo 2007, n. 27614, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4451.

¹⁰ O di sottoposizione a misura di sicurezza (art. 625 *ter*, comma 1, c.p.p.).

¹¹ *Infra*.

¹² Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 36848, in *www.archiviopenale.it*.

¹³ Che l'espressione sia ambivalente è certificato dalla lettera dell'art. 420 *bis* c.p.p., se raffrontata a quella dell'art. 420 *quater*, comma 2, primo periodo, c.p.p., in cui è certo il riferimento all'assenza fisica, e non allo *status*. Cfr. P. TONINI-C. CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 513, nota 12.

bile una mes-
teso che l'ass-
gore il 17 ma-
dio, dovrà es-
inclusa. La sc-
testuale. L'ar-
cui confronta
ficazione giur

2. Sopravve

Oggi, ogn-
posita norma
2014, n. 118¹⁴
preso pertan-
sia stato «*pro*
comma 1, leg-
ta la contum-
quindi, per q-
Va rimarca-
agosto 2014¹⁵
cessione di d-
21 agosto 201-
condo, opera-
mativa transit-
Si tratta di

¹⁴ *Supra*.

¹⁵ Cfr. art. 62
so processuale sr

¹⁶ Si veda tut-

¹⁷ In G.U. n.

¹⁸ *Id est* letto
BRICCHETTI-M. C

¹⁹ Cfr. art. 2,

²⁰ Data, com-

²¹ *Supra*.

²² *Supra*.

²³ Data di en-

bile una messa a regime “al rallentatore” del nuovo rimedio straordinario, atteso che l’assenza cui fanno riferimento i giudici di legittimità è entrata in vigore il 17 maggio 2014¹⁴ e che essa, per consentire l’attivazione di tale rimedio, dovrà essere stata riscontrata per l’intero processo¹⁵, udienza preliminare inclusa. La soluzione adottata in giurisprudenza trova giustificazione nel dato testuale. L’art. 625 *ter*, comma 1, c.p.p., infatti, nel riferirsi al condannato «*nei cui confronti si sia proceduto in assenza*», sembra appunto postulare una qualificazione giuridica, e non un aspetto meramente fattuale¹⁶.

2. Sopravvenienza della disciplina transitoria

Oggi, ogni questione sembrerebbe essere risolta per effetto del varo di apposita normativa transitoria. Dettata, come noto, dall’art. 1 legge 11 agosto 2014, n. 118¹⁷. Le disposizioni di cui al capo III della legge n. 67/2014 – compreso pertanto l’art. 625 *ter* c.p.p. – si applicheranno nei processi in cui non sia stato «*pronunciato*»¹⁸ il dispositivo della sentenza di primo grado (art. 1, comma 1, legge n. 118/2014). Se tuttavia, in tali processi, sia già stata dichiarata la contumacia, continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti; e quindi, per quel che qui interessa, l’art. 175 c.p.p.

Va rimarcato, tuttavia, che tale disciplina transitoria è entrata in vigore il 22 agosto 2014¹⁹. In astratto, quindi, nella fattispecie potrebbe ipotizzarsi la successione di due regimi. Il primo, decorrente dal 17 maggio 2014²⁰ e cessato il 21 agosto 2014²¹, per il quale dovrà attingersi a criteri intertemporali²². Il secondo, operativo dal 22 agosto 2014²³, nel quale troverà applicazione la normativa transitoria.

Si tratta di opzione interpretativa insuscettibile di applicazione pratica, a pre-

¹⁴ *Supra*.

¹⁵ Cfr. art. 625 *ter*, comma 1, c.p.p. Non essendo difficile immaginare, oltretutto, un percorso processuale snodato attraverso l’esperimento di tutti i gradi di giudizio.

¹⁶ Si veda tuttavia *infra*.

¹⁷ In G.U. n. 193 del 21 agosto 2014.

¹⁸ *Id est* letto (art. 545, comma 1, c.p.p.), non essendo possibile altra interpretazione. Cfr. R. BRICCHETTI-M. CASSANO, *Il procedimento in absentia*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 189.

¹⁹ Cfr. art. 2, legge n. 118/2014 (*supra*).

²⁰ Data, come ricordato, in cui è entrata in vigore la legge n. 67/2014.

²¹ *Supra*.

²² *Supra*.

²³ Data di entrata in vigore della legge n. 118/2014 (*supra*).

scindere da evidenti problemi di funzionalità²⁴. È doveroso segnalare che tali problemi rischiano di non essere confinati in ambito virtuale, atteso che a decorrere dal 17 maggio 2014 i processi potrebbero (anzi dovrebbero) essere stati trattati nel rispetto della legge n. 67/2014, quindi applicando una normativa la cui operatività, viceversa, è stata posticipata, in un gran numero di casi, dalla legge n. 118/2014 (*sic*). Ci si limiterà in proposito a brevi cenni, atteso che per quanto concerne il profilo specifico della rescissione del giudicato non sussisterebbero differenze di disciplina. Infatti, come visto, i giudici di legittimità hanno ritenuto ammissibile la richiesta di rescissione a condizione che il processo conclusosi con la sentenza impugnata si sia svolto interamente nell'assenza disciplinata dall'art. 420 *bis* c.p.p.²⁵. Per il resto, deve osservarsi che la legge n. 118/2014 interpola la legge n. 67/2014, introducendovi l'art. 15 *bis*. Il riferimento alla «*entrata in vigore della presente legge*» (art. 1, commi 1 e 2, legge n. 118/2014) va indirizzato alla legge interpolata, e non a quella interpolatrice. Con la conseguenza che quest'ultima dovrà essere applicata, retroattivamente²⁶, a partire dal 17 maggio 2014²⁷. La soluzione opposta – ossia l'operatività della disciplina transitoria a decorrere dal 22 agosto 2014, in base all'art. 2 legge n. 118/2014 – non è tecnicamente sostenibile. Infatti, si è visto che tale ultima disposizione vieta l'applicazione dello *ius superveniens* nei processi in cui sia stata dichiarata la contumacia. Se però vuole ancorarsi l'operatività della legge n. 118/2014 alla data della sua entrata in vigore, le «*disposizioni vigenti prima*» di quest'ultima (art. 2 legge n. 118/2014) non sono quelle sulla contumacia, ma quelle sull'assenza di cui al novellato art. 420 *bis* c.p.p., che hanno abrogato il precedente *status*. È evidente, pertanto, che il legislatore abbia voluto fare riferimento alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014²⁸. Dalla cui data, in conclusione, troverà applicazione la normativa transitoria.

Ritornando al tema specifico, in base a quanto esposto la rescissione del giudicato potrà essere chiesta solo a seguito di processi in cui sia stata dichiarata l'assenza di cui al novellato art. 420 *bis* c.p.p., e quest'ultima si sia protratta nell'intero processo. Tuttavia, oscillazioni applicative sul punto non paiono

²⁴ V., infatti, S. PERELLI, *L'impatto della messa alla prova e del processo in absentia sui processi in corso e, in particolare, sul giudizio di appello*, in www.questionegiustizia.it.

²⁵ Come modificato dall'art. 9, comma 2, legge n. 67/2014. In sostanza, nella fattispecie, le previsioni della normativa transitoria sarebbero ininfluenti, in base al citato indirizzo giurisprudenziale.

²⁶ Cfr. Cfr. M. BONETTI, *L'incidenza*, cit., p. 284; R. BRICCHETTI-M. CASSANO, *Il procedimento*, cit., p. 188. Si veda altresì il *Dossier* del Servizio Studi della Camera dei Deputati, n. 162 del 12 maggio 2014, in www.camera.it.

²⁷ Data, come più volte ricordato, di entrata in vigore della legge n. 67/2014.

²⁸ Ed alla circostanza che la contumacia sia stata dichiarata prima dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014 (art. 1, comma 2, legge n. 118/2014).

scongiurat
nunciament
rescissione
na divenut
rale, appar
condotto i
tima³³ la ri
In prop
ne formul
oltre che c
di restituzi
tum tra i d

3. Gli app

In conc
sprudenza
lebrazione
c.p.p., è op
clusione si
possibilità
2014³⁷ nor
tumace e q
contumace

²⁹ Cass., S

³⁰ Cass., S

³¹ Ed esat
un difensore
specie dell'igi

³² Cfr. Ca

³³ Second

³⁴ *Supra*.

³⁵ Cass., S

³⁶ *Supra*.

³⁷ *Supra*.

³⁸ Anche

³⁹ Cfr. A.
(a cura di), *Il*

scongiurate. Tanto è vero che giurisprudenza successiva²⁹ al ricordato pronunciamento delle Sezioni unite³⁰ ha dichiarato inammissibile una richiesta di rescissione, per motivi diversi dall'“intempestività”³¹, a fronte di una condanna divenuta definitiva il 28 giugno 2014³². Alla luce di tale indicazione temporale, appare infatti quasi impossibile ipotizzare, nel caso deciso, un processo condotto interamente in base alla nuova disciplina dell'assenza, che sola legittima³³ la richiesta di rescissione del giudicato.

In proposito, e conclusivamente, va precisato che una richiesta di rescissione formulata in violazione della tempistica dettata dalla normativa transitoria, oltre che dalla giurisprudenza, non potrebbe essere convertita nella richiesta di restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p.³⁴, attesa la diversità di *petitum* tra i due rimedi³⁵.

3. Gli approdi normativi e giurisprudenziali: valutazioni critiche

In conclusione, ancorare – come fanno la normativa transitoria e la giurisprudenza³⁶ – l'esperibilità dell'impugnazione straordinaria in esame alla celebrazione dell'intero processo nell'assenza disciplinata dall'attuale art. 420 *bis* c.p.p., è opzione non immune da censure. Sebbene, come ricordato, tale conclusione sia giustificata dal testo dell'art. 625 *ter*, comma 1, c.p.p., stabilire la possibilità del rimedio per le sentenze pronunciate a partire dal 17 maggio 2014³⁷ non sarebbe stato irragionevole³⁸. È vero, infatti, che lo *status* di contumace e quello di (nuovo) assente non coincidono a livello concettuale. Per il contumace non è possibile accertare le ragioni dell'assenza³⁹; dell'assente si

²⁹ Cass., Sez. VI, 1 aprile 2015, n. 15932, in *www.dejure.giuffre.it*.

³⁰ Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 36848, cit.

³¹ Ed esattamente per la ragione che il condannato, nel processo *in absentia*, aveva nominato un difensore di fiducia, senza mantenere contatti con quest'ultimo; ricorrendo pertanto la fattispecie dell'ignoranza colpevole (cfr. Cass., Sez. VI, 1 aprile 2015, n. 15932, cit.).

³² Cfr. Cass., Sez. VI, 1 aprile 2015, n. 15932, cit.

³³ Secondo Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 36848, cit.

³⁴ *Supra*.

³⁵ Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 36848, cit.

³⁶ *Supra*.

³⁷ *Supra*.

³⁸ Anche se più dirimente sul piano pratico.

³⁹ Cfr. A. DIDI, *Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in integrum*, in D. VIGONI (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 211.

accerta, ovvero si presume, la rinuncia a comparire⁴⁰. Ma il rilievo, pur corretto, non va sopravvalutato. Essendo indubbie le affinità tra le due figure, specie quando l'assenza venga dichiarata sulla scorta di fattori presuntivi di conoscenza del processo – da cui ulteriormente presumere la rinuncia a comparire⁴¹ – obiettivamente labili⁴².

D'altra parte, le ragioni del differimento della messa a regime del nuovo processo *in absentia*⁴³ sono spiegate⁴⁴ con la considerazione per cui la novella sarebbe di problematica applicazione nei gradi di giudizio successivi al primo, attesa la ricordata non equiparabilità del contumace all'assente. Tuttavia, premesso che quest'ultimo rilievo, come appena visto, non appare proprio dirimente⁴⁵, deve osservarsi che lo stesso, se può avere qualche fondamento logico-giuridico nel caso delle impugnazioni ordinarie, non è ben percepibile in relazione alla richiesta di rescissione del giudicato. Che, se accolta, ha l'unico effetto di consentire una ripresa *ab initio* del processo, per permettere all'imputato di esercitarvi il diritto di partecipazione personale. Senza che possano porsi, sembra, problemi di compatibilità e di adattamento tra vecchio e nuovo regime. È ovvio, d'altro canto, che ciò postulerebbe un'interpretazione dell'"assenza" di cui all'art. 625 *ter*, comma 1, c.p.p., nel senso della mancata comparizione (comprensiva quindi anche della contumacia) e non dello *status* di cui al novellato art. 420 *bis* c.p.p.⁴⁶.

⁴⁰ Cfr. art. 420 *bis*, commi 1 e 2, c.p.p.

⁴¹ Stigmatizzano tale catena induttiva P. TONINI-C. CONTI, *Il tramonto della contumacia*, cit., p. 514.

⁴² Nello stesso ordine di idee sembrano collocarsi S. QUATTROCOLO, *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona*, in www.penalecontemporaneo.it, 2014, fasc. 2, p. 100, nota 8; B. NACAR, *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, Wolters Kluwer Italia, Cedam, Padova, 2014, pp. 134-135.

⁴³ Perché in questo, nella sostanza, consiste la normativa transitoria.

⁴⁴ Nella *Relazione* alla proposta di legge n. 2344, presentata il 5 maggio 2014 alla Camera dei Deputati (cfr. Camera dei Deputati – XVII Legislatura – Disegni di legge e relazioni, in www.camera.it).

⁴⁵ Ad esempio, non si comprende quali insormontabili differenze, in punto di applicazione dello *ius superveniens*, intercorrano tra il contumace che abbia nominato un difensore di fiducia e l'analogo fattispecie di cui all'art. 420 *bis*, comma 2, c.p.p.

⁴⁶ Interpretazione, come visto, osteggiata da Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 36848, cit.



lamiaLibreria

www.giappichelli.it/lamialibreria

Negli ultimi quindici anni, provvedimenti legislativi e pronunce giurisprudenziali hanno ridisegnato la categoria dei mezzi straordinari di impugnazione, mutandone sensibilmente i confini. L'ampliamento operativo della revisione, anche mediante l'inserimento della nuova ipotesi di "revisione europea", l'introduzione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le sentenze della Suprema Corte, la più recente rescissione del giudicato a tutela dell'assente incolpevole, nonché l'impiego sempre più frequente del ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell'uomo hanno inciso significativamente sull'impianto relativo ai controlli delle pronunce giudiziarie e contribuito alla progressiva erosione del giudicato, nel nome di imprescindibili esigenze di tutela dei diritti fondamentali. Lo studio ripercorre gli itinerari normativi e giurisprudenziali che hanno profondamente segnato il sistema delle impugnazioni *post iudicatum*, dirigendo il *focus* sui profili problematici (anche pratici) della disciplina, sulle questioni di diritto intertemporale, sugli interrogativi più rilevanti, senza trascurare (e, anzi, a partire dal) le ricadute di ordine sistematico che l'assetto dei rimedi straordinari ha determinato o potrebbe determinare sulla stabilità del giudicato penale.

PAOLA CORVI è Professore associato di Procedura penale nell'Università Cattolica di Piacenza. È autrice di due studi monografici – *Questioni pregiudiziali e processo penale* (2007) e *Trattamento penitenziario criminalità organizzata* (2010) – e di diversi contributi scientifici su temi di diritto processuale penale e di diritto penitenziario. Collabora con la rivista *Processo penale e Giustizia* di cui coordina la sezione Decisioni in contrasto.

€ 40,00

